



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9040 del 2024, proposto da Antonio Colella, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ferretti, Laura Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Commissione di Concorso, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Karl Alexander Schindler, Gabriele Cretoso, Valentina Ceci, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:***

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dal ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad

eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, nello specifico rispetto alla mancata valutazione della laurea a ciclo unico dichiarata come titolo di partecipazione al concorso e del diploma conseguito presso la Scuola di specializzazione nelle professioni legali;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Napoli, con riguardo alla posizione, mai pubblicata né comunicata, occupata dal ricorrente, nonché del relativo punteggio;

c) dello scorrimento della graduatoria sub a) disposto dall'Amministrazione con avviso del 27 giugno 2024, nella parte in cui non comprende il ricorrente;

d) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2 punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

e) della valutazione dei titoli del ricorrente, posta in essere dalla Commissione esaminatrice, relativamente alla omessa assegnazione di 1,50 punti per il diploma di specializzazione nelle professioni legali, nonché rispetto alla mancata attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, volta all'integrazione/rettifica documentale necessaria al riconoscimento, e valutazione, del diploma SSPL;

f) del punteggio assegnato alla prova scritta svolta dal ricorrente nel concorso sub a) e del quesito n. 28 contenuto nel questionario somministrato;

g) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti del ricorrente;

per la condanna:

h) dell'Amministrazione resistente all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio per il riconoscimento del possesso del diploma SSPL in capo al

ricorrente;

per l'accertamento:

i) del diritto del ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea V.O. in giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso e di 1,50 punti per il diploma SSPL;

l) del diritto del ricorrente all'assegnazione di 0,75 punti per l'annullamento del quesito n. 28;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare:

- non sia ravvisabile il *fumus boni iuris* in relazione alla doglianza di cui ai motivi sub II e III del ricorso introduttivo come già ritenuto da questo Tar con propri precedenti dai quali non v'è ragione di discostarsi (Tar Lazio Roma, sezione IV ter, ordinanza n. 3845 del 20 agosto 2024 e sentenza n.16226 del 6 settembre 2024);

- sia invece ravvisabile il *fumus boni iuris* in relazione alla doglianza afferente l'omessa attribuzione del punteggio previsto per il diploma di specializzazione conseguito in esito alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, il quale, sia pure secondo modalità non appropriate, risulta comunque dichiarato in

domanda, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione, anche in esito all'attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando;

Ritenuto pertanto di dover accogliere *in parte qua* la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della stessa, addizionando il punteggio già attribuitole con quello omesso in relazione al posseduto diploma di specializzazione;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del

ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che attesa la peculiarità della questione le spese possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Christian Corbi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Monica Gallo**

**IL PRESIDENTE**

**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**